

dossier

XIX Legislatura

Novembre 2024

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113

Atto del Governo n. 227



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 206



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 279

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</i>).....	2
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227</i>)	6
Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	8
Articolo 4 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	8

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n. 227

Titolo breve: Trasferimenti di fondi e cripto-attività

Riferimento normativo: Articoli 1 e 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15

Relazione tecnica (RT): Presente

	Senato	Camera
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) in sede <i>consultiva</i> 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	Assegnazione <i>primaria</i> : Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) Deliberazione di <i>rilievi</i> : V Bilancio e Tesoro Esame per i profili di compatibilità normativa <i>UE</i> : XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

L'A.G. 227 dà attuazione all'articolo 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il comma 1 del citato articolo, in particolare, reca delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, nonché per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Il comma 2 individua puntualmente i principi e criteri direttivi "specifici" (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega: stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 1113/2023, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113; apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il termine di esercizio della delega è previsto entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea (entrata in vigore il 10 marzo 2024) e scade pertanto il 10 marzo 2025.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

L'articolo reca disposizioni inerenti alla disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, vengono introdotte nuove disposizioni relative alla individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a (o provenienti da) un indirizzo auto-ospitato e alla modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività.

Nel dettaglio, al comma 1, lettera a), si modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in cui sono riportate le definizioni.

La lettera b) novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 concernente i soggetti obbligati ai fini della prevenzione e del contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nello specifico:

- il numero 1) apporta una modifica meramente formale;
- il numero 2) inserisce la nuova lettera *v-bis*) all'articolo 3, comma 2, con cui vengono annoverati tra gli intermediari bancari e finanziari anche i prestatori di servizi per le cripto-attività (*Crypto-assets service provider o CASP*) autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività, i quali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, consistono in una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività;
- il numero 3) abroga le lettere i) e *i-bis*) dell'articolo 3, comma 5, che ricomprendono nella categoria di altri operatori non finanziari, rispettivamente, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

La lettera c) modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in cui sono indicati i soggetti sui quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può espletare, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, gli opportuni controlli al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nello specifico, introducendo la nuova lettera *f-bis*), si estende il novero dei predetti soggetti anche ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui alla nuova lettera *v-bis*) dell'articolo 3, comma 2.

La lettera d) introduce il nuovo articolo *16-bis* recante disposizioni in materia di individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. In particolare, il comma 1 ascrive ai prestatori di servizi per le cripto-attività il compito di individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. Il comma 2 attribuisce, altresì, ai medesimi prestatori l'adozione dei presidi e l'attuazione dei controlli e delle procedure necessarie a mitigare i rischi predetti, nonché l'applicazione di una o più delle seguenti misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati: misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identità; richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei

casi di cui agli articoli 4 e 4-*ter* del decreto legislativo n. 109 del 2007, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto¹.

La lettera e) modifica, aggiornando i richiami alla normativa unionale e integrandolo di un riferimento alle cripto attività, l'articolo 17, comma 1, lettera b), in materia di disposizioni generali degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

La norma, come modificata, prevede che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi o di cripto-attività, superiore a mille euro.

La lettera f) introduce una modifica all'articolo 24, comma 5, lettera b), in materia di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela al fine di aggiungervi rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo.

La lettera g) introduce l'articolo 25-*bis* in materia di modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività. La nuova disposizione, al comma 1, prevede che nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure: a) determinano se l'intermediario corrispondente è autorizzato o registrato; b) raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'intermediario corrispondente è soggetto; c) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente è soggetto; d) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; e) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi; f) si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire

¹ L'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 2007 disciplina le misure necessarie alla diretta attuazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. L'articolo 4-*bis* del decreto medesimo concerne le misure di congelamento nazionali. In particolare, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea, nonché delle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangono le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. L'articolo 4-*ter* riguarda le proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea.

all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela. Il comma 2 del nuovo articolo 25-*bis* stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione. Mentre il comma 3 dispone che i prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente. Infine il comma 4 prevede che i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.

La lettera h) modifica, aggiornando i richiami alla normativa unionale, l'articolo 62, al comma 7, in materia di disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati. La norma, così come modificata, dispone, tra l'altro, che la Banca d'Italia provveda all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo 62 in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (piuttosto che del regolamento (UE) n. 2015/847).

La lettera i), ai numeri 1) e 2), al fine di aggiornare i richiami alla normativa unionale, modifica l'articolo 70, recante disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847. In dettaglio:

- al numero 1) viene modificato il comma 1 dell'articolo 70, che indica i casi in cui non trova applicazione il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (piuttosto che il regolamento (UE) n. 2015/847) per i trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi;
- al numero 2) viene introdotta una analoga modifica ai commi 2 e 3, che prevedono rispettivamente che: i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (piuttosto che del regolamento (UE) n. 2015/847), fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi²; la Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (piuttosto che del regolamento (UE) n. 2015/847) nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1

La RT conferma che con l'articolo 1, comma 1, lettera a), si eliminano le definizioni di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale» di cui all'articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-*bis*), del decreto legislativo n. 213 del 2007. Inoltre, si includono i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività nelle definizioni di «rapporti

² Si ricorda che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento prevede che se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: a) adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; b) rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a partire da quel prestatore di servizi per le cripto-attività, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

di corrispondenza» e di «conti di passaggio», contenute, rispettivamente, alle lettere g) e m) dell'articolo 1, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Si allinea, infine, a fini antiriciclaggio, la definizione di «operazione» a quella prevista dalla direttiva (UE) 2015/849.

In linea con la modifica dell'elenco dei soggetti obbligati operata dal regolamento (UE) 2023/1113 (c.d. TFR), la lettera b), inserisce i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari» e, contestualmente, esclude dalla categoria di «altri operatori non finanziari» i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Dall'inclusione dei CASP nella categoria degli intermediari bancari e finanziari deriva l'estensione della vigilanza della Banca d'Italia, a fini antiriciclaggio, anche ai CASP.

Rileva che tutte le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'estensione ai CASP dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia a fini antiriciclaggio, precisa che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, la stessa provvede all'attuazione dei compiti di vigilanza sui CASP, ai fini antiriciclaggio, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia quindi che le lettere d), e), f) e g) intervengono sulle disposizioni di analisi e valutazione del rischio contenute nel Capo IV del Titolo II del decreto antiriciclaggio. Le lettere d), e) e f) dettano disposizioni in tema di individuazione e valutazione dei rischi derivanti da trasferimenti di cripto-attività e prevedono l'applicazione di presidi e misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati da parte dei CASP. Con la lettera g) si disciplinano le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela da parte dei CASP per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività.

Rileva che tutte le disposizioni contenute alle lettere d), e), f) e g) sono destinate ai CASP, disciplinandone gli adempimenti e i presidi ai fini antiriciclaggio e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito, segnala che possono prestare servizi per le cripto-attività le persone giuridiche, costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa che ricevono l'autorizzazione ad operare come CASP, nonché gli enti creditizi, i depositari centrali di titoli, le imprese di investimento, i gestori del mercato, gli istituti di moneta elettronica, le società di gestione di OICVM o i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività. Tali operatori privati sono, dunque, tenuti a dare attuazione al decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che le lettere h) e i) modificano gli articoli 62 e 70 del Titolo V del decreto antiriciclaggio relativi alle disposizioni sanzionatorie e finali. La lettera h) interviene sull'articolo 62, comma 7, sostituendo il riferimento al regolamento (UE) 2015/847, abrogato dal TFR, con il riferimento al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (TFR). Ne deriva l'estensione del potere sanzionatorio della Banca d'Italia anche alle violazioni del TFR da parte dei CASP. A tal riguardo, precisa che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e, pertanto, provvede all'esercizio del potere sanzionatorio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera i), numeri 1) e 2), reca modifiche di coordinamento all'articolo 70, commi 1, 2 e 3, del decreto antiriciclaggio sostituendo il riferimento al regolamento (UE) 2015/847 con quello al nuovo TFR. La modifica ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento specifico alla modifica di cui all'articolo 70, comma 3, circa il potere della Banca d'Italia di emanare istruzioni per l'applicazione del TFR nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, precisa che la stessa ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e, pertanto, provvede all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 70, comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito alla sostanziale neutralità finanziaria delle norme modificative ed integrative della disciplina vigente che pongono obblighi su operatori privati e richiamano i compiti di vigilanza e sanzionatori della Banca d'Italia, posto che la stessa RT assicura che tale soggetto, godendo di piena indipendenza finanziaria e di bilancio e non rientrando nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale, potrà provvedere ai relativi compiti avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie nelle sue disponibilità.

Va evidenziato tuttavia che la lettera c) del comma 1 modifica la normativa che individua i soggetti sui quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può espletare, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, gli opportuni controlli al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare includendovi anche i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui alla nuova lettera *v-bis*) dell'articolo 3, comma 2. Sul punto andrebbe confermato che la Guardia di finanza, con specifico riferimento al Nucleo speciale di polizia valutaria, possa assicurare l'espletamento dei controlli sulla corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

L'articolo reca disposizioni volte ad includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli operatori finanziari tenuti alla comunicazione dei dati afferenti ai trasferimenti, da o verso l'estero,

di mezzi di pagamento effettuati anche in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, nonché a fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con specifico riferimento temporale. A tal fine, apporta modificazioni al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167³. In particolare:

- alla lettera a) nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 167 del 1990, include i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli operatori finanziari tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati, *ex* articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, riguardanti i trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento di cui alla lettera s), comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo effettuati anche in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- alla lettera b) si modifica l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 167 del 1990, che include i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli operatori finanziari tenuti a fornire evidenza all'Agenzia delle entrate (ovvero al Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata), entro i medesimi limiti di carattere oggettivo dell'articolo 1, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con specifico riferimento temporale. Conseguentemente, il nuovo comma 1, lettera a), non ripropone i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, né i prestatori di servizi di portafoglio digitale (invece richiamati nella vigente formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 167 del 1990).

La RT si limita ad evidenziare che l'articolo reca le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento con la disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Assicura che tali disposizioni di coordinamento hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che si ampliano gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, aggiungendo i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti obbligati, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate alla trattazione dei dati soggetti a trasmissione presso l'Agenzia.

³ L'articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce quali "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-*sexies*), del TUIR richiamato dal medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Articolo 3 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, il comma 1 prevede che dall'attuazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce poi che le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT conferma che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte devono provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, in linea con quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge di delegazione europea 2022-2023.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni svolte ai precedenti articoli⁴.

Articolo 4 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

L'articolo garantisce, fino alla scadenza del periodo transitorio tra la disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e la nuova disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività (30 dicembre 2025), l'applicazione di talune disposizioni ai soggetti che siano regolarmente iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e che presentino entro il 30 giugno 2025 istanza di autorizzazione come CASP (*Crypto-Asset Service Providers*).

La RT ribadisce che l'articolo provvede alla disciplina di raccordo e di coordinamento, ai fini di antiriciclaggio, con il regime transitorio previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR), volto a disciplinare la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale a quella della prestazione di servizi sulle cripto-attività.

A tal riguardo, prevede che, fino al termine del periodo transitorio previsto dal predetto decreto legislativo n. 129 del 2024 ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto antiriciclaggio relative ai suddetti operatori, nonché le

⁴ Si ricorda che, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la RT deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

disposizioni in materia di obbligo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nella versione vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo in esame contiene disposizioni di coordinamento e aventi natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.